

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1166

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del
personale della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Sull'amministrazione della giustizia hanno inciso, in tempi recentissimi, tre fattori di notevole aggravio del lavoro, e cioè l'aumento di processi penali per delitti di criminalità organizzata e per reati contro la pubblica amministrazione, il trasferimento ai giudici del lavoro di un enorme contenzioso a seguito della nuova disciplina in materia di pubblico impiego, il trasferimento alla Cassazione della competenza già spettante alla soppressa commissione tributaria centrale.

L'esigenza di una rapida risposta delle istituzioni giudiziarie nel settore penale, generalmente avvertita, è oggi più che mai sottolineata da un'attesa dell'opinione pubblica e delle forze politiche sia a seguito del rinnovato impegno nella lotta contro la criminalità organizzata sia a seguito di numerosi procedimenti in tema di reati contro l'amministrazione pubblica; inoltre la drammaticità di fatti recenti sottolinea - per altro verso - la pari esigenza di chiarire, attraverso gli sbocchi giudiziari e con sollecitudine, posizioni individuali, contestazioni ed imputazioni che hanno avuto ed hanno grossa rilevanza nel contesto politico e sociale.

Una ulteriore incidenza sulla funzionalità degli uffici giudiziari - specie delle preture del lavoro - deriva dalla devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici disposta dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. In assenza di una rideterminazione degli organici dei pretori del lavoro e delle sezioni civili di tribunale, il trasferimento di tali cause di lavoro - che

ora, come è noto, costituiscono la maggior parte delle pendenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato - comporterà la paralisi dell'attività di tali uffici giudiziari.

Quanto al terzo fattore di incidenza, l'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha attribuito alla corte di cassazione la competenza della soppressa commissione tributaria centrale relativa ai ricorsi proposti avverso le sentenze delle commissioni tributarie di secondo grado (ora commissioni tributarie regionali). La norma comporterà un notevole aggravio del carico di lavoro della suprema corte (ove i ricorsi civili hanno raggiunto nel 1992 le 14.358 unità) per la facoltà attribuita alle parti di convertire - entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 gennaio 1993) - i ricorsi attualmente pendenti alla commissione tributaria centrale (240.000 circa) in ricorso per cassazione.

Deve tenersi conto, infine, del fabbisogno di personale per i numerosi uffici giudiziari di nuova istituzione, anche a seguito della recente costituzione di nuove province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, che comporta l'istituzione nei rispettivi capoluoghi delle procure della Repubblica presso le preture circondariali come statuito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 160.

Appare dunque evidente l'inderogabile necessità, rappresentata anche dal Consiglio superiore della magistratura, di integrare l'aumento di organico previsto nel

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recente disegno di legge n. 1049 (Senato), aumento limitato a 200 unità non certo per errata previsione delle reali esigenze dell'amministrazione della giustizia, già in quella sede ampiamente documentate, ma soltanto a cagione dei rigidi vincoli di bilancio che faticosamente - e rinunciando per ora ad altre realizzazioni in programma - si è ritenuto di superare.

Un ulteriore incremento di 400 unità di personale (che aggiungendosi al precedente determina un complessivo aumento di 600 magistrati) corrisponde al fabbisogno minimo stimato dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso al Ministro di grazia e giustizia nella seduta del 25 marzo 1993, e sembra costituire una risposta realistica ed adeguata.

Si avrà modo così di razionalizzare, attraverso decreti ministeriali, la distribuzione delle unità operative nell'ambito del nuovo organico: cioè di ristrutturare l'intera metodologia distributiva sul territorio del personale di magistratura. Si avrà anche la possibilità di aumentare nei termini indicati nella tabella B allegata al disegno di legge le dotazioni organiche della suprema corte, i cui nuovi posti saranno coperti da quei magistrati che, attualmente, pur possedendo requisiti di anzianità e qualifica, non possono conseguire le funzioni di legittimità.

L'incremento dell'organico della cassazione viene previsto in complessive 34 unità, nelle quali 4 relative a posti di presidente di sezione, in maniera da consentire l'istituzione di almeno due nuove sezioni. Questo slittamento verso la corte di cassazione dei magistrati più anziani - che non comporta onere alcuno per l'erario - verrà compensato, negli uffici di merito, dalle nuove immissioni, con una più razionale utilizzazione delle risorse sul piano della professionalità e del rendimento. Peraltro, la funzionalità degli stessi uffici di merito sarà accresciuta con la razionale distribuzione dei nuovi posti in funzione delle accertate esigenze poste dai reali carichi di lavoro. A tale riguardo verrà tenuta in prioritaria considerazione la necessità di imprimere una più decisa accelerazione alla giustizia penale, principalmente nella fase del giudizio di primo grado, al fine di eliminare il pesante arretrato formatosi in questi ultimi anni. Il disegno di legge, infine, eleva di cinque anni l'età per partecipare al concorso in magistratura limitatamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale.

Si chiarisce, infine, che la nuova tabella B allegata è comprensiva delle 200 unità di cui al disegno di legge n. 1049, presentato l'8 marzo 1993 al Senato.

RELAZIONE TECNICA

Col provvedimento in questione l'Amministrazione si propone di aumentare di 400 unità il personale della magistratura.

Tale aumento si rende necessario per far fronte all'incremento del lavoro conseguente sia alla riforma del contenzioso tributario introdotta dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia alla devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro di tutto il contenzioso in materia di pubblico impiego per effetto del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia - infine - perchè, anche in correlazione ai numerosi uffici giudiziari di nuova istituzione, non è intervenuto, come è noto, alcun aumento di organico.

La spesa complessiva, a regime, dall'anno 1995 ammonta a lire 22.876.000.000.

Tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per il reclutamento del personale della magistratura (circa due anni), per l'anno corrente e per il 1994 non è stato previsto alcun onere.

È appena il caso di sottolineare che l'indizione dei concorsi può avvenire soltanto dopo l'intervenuto aumento *ex lege* del ruolo organico del personale.

Il predetto aumento andrà a posizionarsi, come risulta dall'allegata tabella B, per quattro unità alla voce «Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati», che passa da 108 a 112 unità, per 30 unità alla voce «Consiglieri della corte di cassazione ed equiparati», che passa da 586 a 616 unità e per 366 unità alla voce «Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati», che diventano 8.227 unità.

Le variazioni relative alle prime due voci (presidenti di sezione della corte di cassazione e consiglieri della corte di cassazione) non comportano oneri aggiuntivi in quanto, come risulta dall'allegato n. 7 della tabella 5 (atto Senato n. 1446), relativa allo stato di previsione della giustizia, il trattamento economico spettante a tali magistrati è già stato previsto per un numero di unità di personale superiore a quello in organico. Si tratta, in questo caso, soltanto di attribuire le funzioni derivanti dalla qualifica ai magistrati portati in aumento nell'organico di cui alla tabella B.

La parte residua delle complessive 400 unità (366) andrà invece a posizionarsi nella voce «Magistrati di corte d'appello ed equiparati» in quanto la qualifica di uditore giudiziario rappresenta un mero ruolo di transito per i magistrati di prima nomina, la cui consistenza media è normalmente di 150 unità.

Il calcolo dell'onere finanziario, è stato naturalmente rapportato alle competenze spettanti all'uditore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UNITÀ PERSONALE	COSTO UNITARIO	ONERE
400	57.190.000	22.867.000.000

UDITORE**COSTO UNITARIO:**

Stipendi	L.	24.671.000	
13 ^a mensilità	»	2.056.000	
Ind. integr. spec.		14.354.500	
Legge n. 27 del 1981	»	10.317.000	
		<hr/>	
	L.	51.398.500	
	»	4.273.500	Assistenza
	»	1.518.000	Previdenza
		<hr/>	
	L.	57.190.000	
		<hr/> <hr/>	

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di 400 unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.

2. La tabella *B* annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 22.876 milioni, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

TABELLA B
(prevista all'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la corte di cassazione, presidente aggiunto alla corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della corte di cassazione ed equiparati	616
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.227
Uditori giudiziari	150
	<hr/>
TOTALE ...	9.109
	<hr/> <hr/>